

Legge regionale 16 giugno 2010 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 20/05/2021

Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani.

Art. 9

(Obblighi per i beneficiari)

1. I soggetti operatori devono provvedere a porre in essere gli interventi idonei al raggiungimento dei fini di cui alla presente legge, come stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 11, in base a quanto definito dall'Amministrazione comunale competente e dettagliato nell'atto di assegnazione di cui all'articolo 4, comma 2.